

- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 recante “*D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all’autorizzazione integrata ambientale - Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall’art. 5 comma 3 del D. Lgs n. 59/2005*”;
- CONSIDERATO** che la deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 ha stabilito che per le attività di cui all’allegato I del succitato D. Lgs 59/2005, non contemplate dal D.M. del 31 gennaio 2005, la domanda di autorizzazione integrata ambientale doveva essere corredata solo dalle informazioni generali, punti A1, A2, A3, A6, A8 e A9 della scheda A della modulistica di cui all’Allegato C1 della deliberazione stessa, allegando copia delle autorizzazioni settoriali in essere. Per tali attività è rilasciata un’autorizzazione ambientale provvisoria, ricognitiva delle autorizzazioni settoriali in essere;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 1450 del 22 maggio 2007, recante “*Chiarimenti e integrazioni in ordine alla deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007*”;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 29 gennaio 2007 recante “*Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell’allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*” pubblicato sul S.O. n. 127 della G.U.R.I. n. 125 del 31 maggio 2007, per l’individuazione e l’identificazione delle migliori tecniche disponibili (B.A.T. - Best Available Technology) per gli impianti ai punti 6.4a – 6.5 – 6.6 dell’all. I del D.Lgs 59/2005;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 29 gennaio 2007 recante “*Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di fabbricazione di vetro, fritte vetrose e prodotti ceramici, per le attività elencate nell’allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*” pubblicato sul S.O. n. 127 della G.U.R.I. n. 125 del 31 maggio 2007 per l’individuazione e l’identificazione delle migliori tecniche disponibili (B.A.T. - Best Available Technology) per gli impianti ai punti 3.3 – 3.4 – 3.5 dell’all. I del D.Lgs 59/2005;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 29 gennaio 2007 recante “*Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di raffinerie, per le attività elencate nell’allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*” pubblicato sul S.O. n. 127 della G.U.R.I. n. 125 del 31 maggio 2007 per l’individuazione e l’identificazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti ai punti 1.2 dell’all. I del D.Lgs 59/2005;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 29 gennaio 2007 recante “*Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell’allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*” pubblicato sul S.O. n. 133 della G.U.R.I. n. 130 del 7 giugno 2007 per l’individuazione e l’identificazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti ai punti 5.1 – 5.2 – 5.3 dell’all. I del D.Lgs 59/2005;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2493 del 7 agosto 2007, recante “*D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Chiarimenti e integrazioni in ordine alle deliberazioni della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 e n. 1450 del 22 maggio 2007*”;
- VISTA** la Legge Regionale n. 26 del 16 agosto 2007 con la quale è stata modificata la L.R. 33/85, ai fini dell’attuazione del D.Lgs 59/2005 e sono state individuate le autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale: la Regione per gli impianti dell’allegato A e le Province per quelli dell’allegato B;
- CONSIDERATO** che con le deliberazioni della Giunta Regionale sopra citate è stato stabilito di procedere al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale con carattere provvisorio per tutte le tipologie impiantistiche per le quali le linee guida nazionali non siano state approvate o siano comunque state pubblicate successivamente alla data di adozione della deliberazione della

Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007;

CONSIDERATO che per le suddette tipologie impiantistiche l'autorizzazione integrata ambientale si risolve in un provvedimento amministrativo con carattere provvisorio e di natura puramente ricognitiva;

CONSIDERATO che la DGRV n. 2493 del 7 agosto 2007 ha definito i termini ultimi per il deposito, presso l'autorità competente, dell'intera documentazione necessaria all'autorizzazione integrata ambientale definitiva per gli impianti non considerati dal D.M. 31 gennaio 2005, così distinti:

- a) il 31 gennaio 2008 per gli impianti le cui linee guida nazionali sono già state pubblicate, pur successivamente alla citata DGRV 668/2007;
- b) 6 mesi dalla data della relativa pubblicazione delle linee guida nazionali per i restanti impianti;

CONSIDERATO l'allegato II del D. Lgs 59/2005 recante "Elenco delle autorizzazioni ambientali già in atto, da considerare sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale", ovvero:

1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari.
2. Autorizzazione allo scarico.
3. Autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti.
4. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti.
5. Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT.
6. Autorizzazione alla raccolta ed eliminazione oli usati.
7. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura.
8. Comunicazione ex art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (ora art. 216 del D. Lgs 152/2006) per gli impianti non ricadenti nella categoria 5 dell'Allegato I, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure previste dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e dalle rispettive norme di attuazione;

PRESO ATTO che la ditta in oggetto ha presentato richiesta di autorizzazione in forma ridotta, ai sensi della DGRV 668/2007, alla Regione del Veneto in data 19 giugno 2007, in seguito trasmessa per competenza alla Provincia con nota regionale n.461814/5719 del 22 agosto 2007, e che la ditta ha presentato successivamente, in data 31 gennaio 2008, alla Provincia stessa la documentazione completa;

RILEVATO che l'impianto ricade nel punto 6.6 a) dell'Allegato I del D.Lgs n. 59/2005 e nel punto V.5 a) dell'Allegato B della L.R. 26/2007;

PRESO ATTO che sulla base della documentazione presentata risulta che la tipologia impiantistica è ricompresa nella fattispecie per cui le delibere citate in premessa prevedono il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale con carattere provvisorio;

PRESO ATTO che la ditta attualmente non è in possesso di particolari autorizzazioni ambientali;

RILEVATO che la ditta è soggetta al rispetto:

- del Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 1999 in attuazione dell'art. 4 della direttiva del Consiglio 91/676/CEE del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola, recepito con la Legge n. 146 del 22 febbraio 1994;
- del Regolamento di Polizia Rurale comunale;

CONSIDERATO che ai sensi della normativa nazionale e regionale relativa all'applicazione della Direttiva Nitrati e in particolare alla DGRV n. 2439 del 7 agosto 2007, la ditta è tenuta alla presentazione della Comunicazione Completa e del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;

RILEVATO che la ditta, in data 31 dicembre 2007, ha provveduto alla prima presentazione delle Comunicazione e del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), così come definite dalla DGRV 20 febbraio 2007, n. 338;

RITENUTO di rilasciare, l'Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria alla ditta in oggetto per l'attività prevista dal D.lgs 59/2005 nell'all. I al punto 6.6 a), e al punto B V.5 a) dell'allegato B della L.R. 26/2007, fermo restando che nel contempo verrà portato avanti il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva, già iniziato dai competenti uffici provinciali e comunicato con nota n. 53179 del n. 30 ottobre 2007 ai sensi del D. Lgs. 59/2005;

RITENUTO che la suddetta Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria debba avere validità esclusivamente fino al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva;

D E C R E T A

ART. 1 All'**Azienda AGRICOLA CESTARO F.LLI S.S** con sede legale in Via Santa Lucia 85 Comune di Lendinara (RO) è rilasciata l'**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PROVVISORIA** relativa all'impianto ubicato in Via Santa Lucia, Comune di Lendinara, per le attività previste dal D. Lgs 59/05 allegato I, individuate al punto 6.6 a) e al punto B V.5 a) dell'allegato B della L.R. 26/2007.

ART. 2 La ditta è tenuta al rispetto:

- del Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 1999 in attuazione dell'art. 4 della direttiva del Consiglio 91/676/CEE del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola, recepito con la Legge n. 146 del 22 febbraio 1994;
- del Regolamento di Polizia Rurale comunale

ART. 3 La ditta dovrà presentare entro il 15 maggio 2008:

- **Comunicazione Completa e Piano di Utilizzazione Agronomica** per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici conformemente alle disposizioni della DGRV n. 2439 del 7 agosto 2007.

ART. 4 La presente Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria ha validità esclusivamente fino al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva;

ART. 5 Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta, alla Regione Veneto, al Comune e al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.V. di Rovigo.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Avverso il predetto provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, al TAR del Veneto ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si attesta che il presente atto e' costituito da n. 4 pagine.

IL DIRIGENTE
AREA AMBIENTE
- Ing. Luigi Ferrari -